



sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

SaraPMI

il contratto di assicurazione
multirischio per le piccole e medie imprese

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario**
- b) Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Modello 60PMI edizione 12/2010

NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO SARAPMI

(Regolamento ISVAP n° 35 del 2010)

La presente Nota Informativa e' redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non e' soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Societa' www.sara.it

Informazioni relative all'Impresa

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018.

Società del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009

Patrimonio netto: € 353.000.000

Capitale sociale : € 55.000.000

Totale delle riserve patrimoniali: € 328.000.000

Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,45 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Informazioni specifiche sul contratto - Prodotto SaraPMI

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di patteggiamenti contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Norme che regolano il contratto allegato al presente fascicolo.

Informazioni relative al contratto

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; in assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Si rinvia all'art. 1.8 della normativa per gli aspetti di dettaglio.

Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede le seguenti coperture, soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia:

Furto e Rapina di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art.2.3 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 2.6 della normativa;

Incendio e Altri danni ai beni di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli articoli 3.3, 3.4, 3.8, 3.9 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 3.6 della normativa;

Vetri, Cristalli e Insegne di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art.4.1.4 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 4.2 della normativa;

Elettronica di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 5.1 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 5.6 della normativa;

Responsabilità Civile dell'attività di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art.7.1 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 7.4 della normativa;

Tutela Legale di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 8.1 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 8.25 della normativa;

Inoltre per ciascuna garanzia prestata all'interno delle singole coperture sono previste esclusioni e limitazioni proprie per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai singoli articoli.

Le coperture offerte prevedono specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia ai singoli articoli delle Norme che regolano il contratto.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente si illustra di seguito, con degli esempi numerici, il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali.

Meccanismo di funzionamento della franchigia - Esempio:

Somma assicurata: euro 5.000,00; Danno: euro 1.500,00; Franchigia: euro 100,00;

Indennizzo: euro 1.500,00 - euro 100,00 = euro 1.400,00

Meccanismo di funzionamento dello scoperto - Esempio:

Somma assicurata: euro 20.000,00; Danno 15.000,00; Scoperto 10%;

Indennizzo: euro 15.000,00 - 10% = euro 13.500

Meccanismo di funzionamento del massimale- Esempio:

Somma assicurata: euro 100.000,00; Danno 130.000,00;

Indennizzo: euro 100.000,00

NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO SARAPMI

Relativamente alle garanzie Incendio ed Elettronica in caso di assicurazione parziale, ovvero che la somma assicurata risulti inferiore al valore delle cose assicurate, l'indennizzo verrà corrisposto (art. 1907 del codice civile) con l'applicazione della regola proporzionale come da art. 6.7 della normativa al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullita'

In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 1.1 delle Norme che regolano il contratto per gli aspetti di dettaglio.

Si richiama anche l'Art. 1.2 della normativa.

Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. come descritto in dettaglio negli articoli 1.5 e 1.6 delle Norme che regolano il contratto.

A titolo esemplificativo se al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'attività è svolta in un fabbricato con strutture portanti verticali in materiale incombustibile e successivamente, a seguito di una ristrutturazione, vengono costruite strutture portante verticali in legno e questo aggravamento di rischio non viene comunicato alla Società, ciò comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro la Società non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione.

Premi

Il premio di polizza annuale o frazionabile semestralmente senza oneri aggiuntivi.

Qualora il contratto sia emesso in connessione ad un mutuo i costi a carico del contraente sono mediamente pari al 27,50% di cui l'intermediario percepisce il 24% del premio imponibile pari a circa euro 143,55.

Si avverte che in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al Contraente la parte di premio Imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni Spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Presso le Agenzie della Sara assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta BancaSara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del premio, che nella forma senza adeguamento come descritto in dettaglio nell'art. 1.11 delle Norme che regolano il contratto.

Rivalse

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del c.c. verso determinate persone come dagli articoli 3.5.6 e 5.5 della normativa.

Diritto di recesso

Il contratto prevede la facoltà per il Contraente e la Società di recedere dal contratto a seguito di sinistro.

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata come da art. 1.7 della normativa.

Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.

Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO SARAPMI

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.

Regime fiscale

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

Incendio, Furto, Cristalli e Responsabilità Civile: 22,25 %

Elettronica: 21,25%

Tutela legale: 21,25%

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Si richiama l'attenzione sulla presenza di obblighi a carico del Contraente - Assicurato relativamente a modalità e termini per la denuncia del sinistro. In particolare il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società data, ora luogo dell'evento, modalità di accadimento, circostanze che hanno originato il sinistro, conseguenze e entità approssimativa del danno. Tali obblighi sono dettagliati negli articoli 6.2, 7.6, 8.11 della normativa al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Per le procedure di liquidazione si rimanda all'art. 6.4 delle norme che regolano il contratto.

Relativamente al ramo tutela legale la Società ha affidato la gestione dei sinistri ad ARAG assicurazioni S.p.A. con sede e direzione generale in Viale delle Nazioni n. 9, 37135, Verona. Si richiama l'attenzione sulla presenza di obblighi a carico del Contraente - Assicurato relativamente a modalità e termini per la denuncia e gestione del sinistro. Tali obblighi sono dettagliati all'articolo 8.11 della normativa.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Arbitrato

Le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, come da art. 6.4 della normativa al quale si rinvia.

In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Glossario

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Abitazione: Locali adibiti a dimora abituale dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contiguo e/o comunicante e/o soprastante con il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività assicurata.

Addetti: Le persone che partecipano all'attività aziendale (titolari, soci, collaboratori familiari, dipendenti, parasubordinati, apprendisti)

Arredamento domestico: Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione. Sono esclusi Valori Preziosi e Oggetti d'Arte.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Azienda: Attività economica artigianale o industriale, indicata sulla Scheda di Polizza organizzata al fine della produzione, trasformazione, manutenzione, riparazione o installazione di merci e prodotti

Beni assicurati: Fabbricato e Contenuto

Contenuto: L'insieme delle cose (Arredamento d'ufficio - Attrezzature - Macchinario; Merci; Cose particolari; Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte) adibite all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza:

Merchi: materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda; merci e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi non espansi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali nei quantitativi massimi previsti dall'art. 3.2. Si considerano merci i veicoli di terzi, anche se iscritti al PRA, qualora l'attività dell'azienda ne comporti lavori di riparazione e/o manutenzione nonché la loro detenzione in consegna

NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO SARAPMI

o custodia. Sono esclusi: Cose Particolari e Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte.

Macchinario - Attrezzature - Arredamento d'ufficio: macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti elettrici diversi da quelli fissi di illuminazione; impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; mobilio ed arredamento industriale, nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento delle dipendenze; serbatoi e silos non in muratura e altri impianti diversi da quelli compresi nella definizione di fabbricato; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; centraline telefoniche di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali di quanti sono presenti in azienda (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione). Sono altresì comprese le migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non sia assicurato.

Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

Cose Particolari: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

Valori, Preziosi e Oggetti d'arte: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto. Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti;

Dipendenze: Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Esplosivi: Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati esplosivi gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di polizza.

Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata. Sono compresi: opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Fatturato: L'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Fissi/Infissi - Serramenti: Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: L'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Incendio: Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Infiammabili: Sostanze e prodotti non classificabili esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a

NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO SARAPMI

35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Limite di indennizzo: L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Merci speciali: Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

Occlusione: La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Partita: Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza (mod. 31/AP)

Polizza: I documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente fascicolo (mod. 32/AP) e delle Schede di Polizza (mod. 31/AP)

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società

Primo rischio assoluto: La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola proporzionale: Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Rischio: La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: L'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente alla garanzia tutela legale, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Società: Sara Assicurazioni Spa.

Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto: L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubo interrato: Conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (per la Sezione Tutela Legale)

Valore commerciale: Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a nuovo: Per il fabbricato: spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area.

Per le cose facenti parte del contenuto: le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

Valore Intero: Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento: Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.

Sara Assicurazioni Spa e' responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Alessandro Santoliquido

